

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 giugno 1994, n. 611

*Ai sensi dell'art. 14 della l. 53/1990 le dichiarazioni di accettazione delle candidature possono essere autenticate anche da un funzionario comunale incaricato dal sindaco.*

*Omissis.*

DIRITTO. - *Omissis* - La sentenza appellata va confermata anche con riguardo al rigetto del secondo motivo del gravame.

Il sig. ... sostiene che le autenticazioni delle firme di accettazione delle candidature da parte dei candidati sono state eseguite da un funzionario del comune di ..., che non sarebbe stato abilitato ad effettuare l'operazione.

L'assunto dell'appellante è che le disposizioni distinguono i soggetti competenti ad autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste da quelli abilitati a provvedere all'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

L'art. 3 della l. 25 marzo 1993 n. 81, mentre al comma 5 conferirebbe il potere di autenticare le firme di presentazione delle liste ai soggetti contemplati nell'art. 14 della l. 21 marzo 1990 n. 53, nonché ai giudici di pace e ai segretari giudiziari, rinvierebbe per l'altro tipo di autenticazione a quanto previsto dagli art. 28 e 32 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Poiché tali ultime disposizioni individuano come soggetti legittimati all'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature solo le figure istituzionali del sindaco, del notaio, del pretore e del giudice conciliatore, ma non anche, a differenza, appunto, dell'art. 3 comma 4 cit., dei funzionari comunali appositamente incaricati dal sindaco, la Commissione elettorale circondariale avrebbe illegittimamente ammesso alla competizione elettorale liste, recanti l'accettazione delle candidature, giuridicamente prive di firme autenticate.

L'assunto non può essere condiviso.

L'art. 28 del t.u. n. 570 del 1960, relativo alla presentazione delle liste di candidati nei comuni a sistema maggioritario (cui occorre rifarsi anche per la presentazione delle liste nei comuni a sistema proporzionale, disciplinata dal successivo art. 32) prevedeva, al quarto comma, che la firma dei presentatori delle liste fosse autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore e, al settimo comma, che la dichiarazione di accettazione delle candidature fosse autenticata dagli stessi soggetti, con la sostituzione del sindaco al segretario comunale.

E poi intervenuta la l. 21 marzo 1990 n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

In particolare, l'art. 14 indica in via generale i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni - non attribuite esclusivamente ai notai - previste in materia elettorale per ogni tipo di elezione, e comprende, oltre a tutte le figure contemplate dalle due disposizioni dell'art. 28 cit., anche altre figure, tra le quali i funzionari comunali appositamente incaricati dal sindaco, cosicché le medesime disposizioni dell'art. 28 sono state entrambe abrogate sul punto dell'indicazione dei soggetti legittimati alle autenticazioni sia delle firme di presentazione delle liste che delle dichiarazioni di accettazione delle singole candidature.

Ne consegue che l'art. 4 comma 7, della l. 11 agosto 1991 n. 271, il quale, nel modificare, per altri profili, la disciplina della presentazione delle liste nelle elezioni comunali, già contenuta nel quarto comma dell'art. 28 (e nel comma 4 dell'art. 32), ha ritenuto di precisare ulteriormente, senza alcun carattere innovativo, che le firme di presentazione delle liste medesime devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 21 marzo 1990 n. 53, non può essere inteso nel senso auspicato dall'appellante. Detto art. 4, infatti, non ha conferito a questi ultimi il potere di procedere alla autenticazione delle sole firme di presentazione delle liste, escludendolo, invece, per le dichiarazioni di accettazione delle candidature e facendo così rivivere l'originaria elencazione del comma 7 dell'art. 28, che l'art. 14 aveva già sostituito.

Ne consegue ancora che il rinvio agli artt. 28 e 32 più volte menzionati, previsto dal comma 5 dell'art. 3 della l. 25 marzo 1993 n. 81 (dal quale il discorso ha preso le mosse), in ordine alla presentazione delle liste nella nuova disciplina per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale va compiuto, quanto alla individuazione dei soggetti competenti all'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, all'art. 28, come sostituito dall'art. 14 della l. n. 53 del 1990.

Potrebbe, tutt'al più, porsi la questione (che qui non viene in rilievo) se i giudici di pace e i segretari giudiziari, da ultimo indicati quali ulteriori soggetti legittimati all'autenticazione delle firme di presentazione delle liste, lo siano anche per l'autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, ma non sussiste alcun dubbio sulla competenza dei funzionari comunali appositamente incaricati dal sindaco a provvedere all'autenticazione di dette dichiarazioni, essendo essi contemplati dall'art. 14 della cit. l. n. 53 del 1990.

Correttamente, quindi, le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono state nella specie autenticate dal funzionario del comune di ..., appositamente incaricato dal sindaco, e correttamente la censura rivolta al riguardo in prime cure è stata disattesa dal TAR.

*Omissis.*